

STATUTO

CONSORZIO DI COOPERATIVE - SOCIAL LABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TERNI TR STRADA DI PANTANO 30

Numero REA: TR - 106315

Codice fiscale: 01555050556

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-07-2015 - Statuto completo	2
--	---

	<u>Allegato "A" alla raccolta n. 42148</u>	
	STATUTO	
	COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1 - E' costituito, ai sensi dell'art. 27 D. LGS.	
	C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, successive modifica-	
	zioni e dell'art. 8 della Legge 8 novembre 1991 n.	
	381, un Consorzio di Cooperative sociali, con finalità	
	mutualistiche, retto dalle norme del codice Civile	
	sulle società cooperative a responsabilità limitata,	
	in quanto compatibili ed avente la seguente denomina-	
	zione:	
	"Consorzio di Cooperative - SOCIAL LABOR Società Coo-	
	perativa sociale".	
	ART. 2 - La società ha sede nel Comune di Terni.	
	L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di	
	sopprimere ovunque unità locali operative, succursali,	
	filiali ed uffici amministrativi, ovvero di trasferire	
	la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.	
	Spetta invece ai soci deliberare il trasferimento del-	
	la sede in Comune diverso da quello sopra indicato.	
	ART. 3 - Il Consorzio ha durata illimitata e potrà,	
	con deliberazione dell'Assemblea dei soci, essere	
	sciolto anticipatamente.	
	SCOPO - OGGETTO	
	ART. 4 - Il Consorzio persegue lo scopo mutualistico e	

	non ha scopo di lucro.	
	Il Consorzio si ispira ai principi che sono alla base	
	del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad	
	esso agisce.	
	Questi principi sono:	
	la mutualità, la solidarietà, l'associazionismo tra	
	cooperative, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio	
	delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito co-	
	munitario, il legame con il territorio, un equilibrato	
	rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche.	
	Operando secondo questi principi, intende perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla promozione u-	
	mana ed all'integrazione sociale dei cittadini attra-	
	verso il sostegno ed il coordinamento delle coopera-	
	tive socie e la loro integrazione con altri soggetti	
	pubblici e privati, soci e non.	
	Il Consorzio intende impegnarsi anche in attività di	
	sviluppo e promozione dei valori morali e sociali del-	
	la Cooperazione all'interno del Movimento Cooperativo	
	Italiano e della Società tutta.	
	Il Consorzio valorizza, in generale, lo sviluppo	
	dell'impresa sociale ed in particolare sostiene la re-	
	te di imprese sociali e le singole cooperative aderen-	
	ti, nel pieno riconoscimento del valore aggiunto deri-	
	vante dalla varietà dei saperi e competenze e da un	

	forte e crescente orientamento all'intraprendenza so-	
	cio economica nella progettazione, attuazione e valu-	
	tazione di servizi di qualità.	
	Il Consorzio si propone come protagonista nei processi	
	di governance e con un ruolo attivo di	
	co-progettazione nelle politiche sociali, sia come	
	strumento di partecipazione attiva all'interno di	
	realità locali, sia come strumento di relazione propo-	
	sitiva in ascolto ai molteplici stakeholders. Nel va-	
	sto scenario della cooperazione sociale, la società	
	tende, quindi, al raggiungimento di risultati socio e-	
	conomici, pur mantenendo l'ispirazione ai principi	
	della socialità.	
	ART. 5 - Considerando lo scopo consortile e mutuali-	
	stico della società, essa ha come oggetto le seguenti	
	attività:	
	1) promuovere la collaborazione e lo scambio tra coo-	
	perative sociali con finalità di promozione umana e di	
	inserimento sociale dei cittadini, che soffrono condi-	
	zioni di svantaggio e di emarginazione, sviluppando i	
	processi di cittadinanza attiva e solidale delle comu-	
	nità locali, coordinando le attività tra le cooperati-	
	ve stesse in modo da renderle più produttive ed inci-	
	sive nel tessuto sociale;	
	2) fornire alle associate servizi di supporto e consu-	

	lenza tecnico amministrativa, commerciale, finanziaria	
	e legale ed offrire quant'altro necessario per miglio-	
	rare la loro efficacia operativa. Tali servizi verran-	
	no svolti anche inserendo al lavoro persone svantag-	
	giate ex articolo 4 legge 381/91;	
	3) promuovere la solidarietà sociale e i diritti di	
	cittadinanza attraverso l'utilizzo di tecnologie in-	
	formatiche e della comunicazione elettronica;	
	4) favorire lo sviluppo e la produttività sociale del-	
	l'attività lavorativa delle cooperative anche commer-	
	cializzandone i prodotti, e offrendo a terzi, ivi com-	
	presi enti pubblici e privati, direttamente o tramite	
	convenzione o altre forme di contratto, prodotti o	
	servizi.	
	5) assumere in nome proprio che in nome proprio e per	
	conto delle imprese socie, appalti di lavoro, di for-	
	niture e di servizi di qualsiasi genere e specie,	
	purchè rientrino nell'oggetto sociale delle cooperati-	
	ve consorziate, secondo le norme e le procedure stabi-	
	lite dalle Leggi Speciali vigenti anche promovendo la	
	costituzione di raggruppamenti temporanei di Impresa.	
	Il Consorzio quando agisce in nome e per conto delle	
	Società Consorziate, ha la potestà di cumulare in sé i	
	requisiti tecnici, economici e personali delle Coope-	
	rative Consorziate oltre a quelli delle Cooperative	

	Conсорziаte destinate а svolgere materialmente il ser-	
	vizio;	
	6) gestire, sia direttamente che tramite cooperative	
	socie, attività di formazione ed addestramento, rea-	
	lizzate anche con l'ausilio di enti o istituzione pub-	
	blica o privata, presso la propria sede o presso altre	
	strutture. I destinatari delle azioni formative po-	
	tranno essere i soci, quanti partecipano all'attività	
	delle cooperative o qualsiasi soggetto al quale tale	
	azioni possano portare giovamento;	
	7) promuovere ed attuare indagini, ricerche e studi,	
	sui bisogni, sui servizi esistenti e sulle realtà dei	
	singoli territori;	
	8) attuare sia direttamente che tramite le cooperative	
	socie, iniziative di informazione e sensibilizzazione	
	dei cittadini e degli enti pubblici sui problemi	
	dell'emarginazione. Promuovere e coordinare studi e	
	ricerche per il miglioramento e la valorizzazione dei	
	servizi offerti agli enti associati	
	9) promuovere attività di sensibilizzazione sulle pro-	
	blematiche sociali e sanitarie; tra cui l'organizza-	
	zione e gestione di seminari, conferenze, convegni,	
	congressi mostre, pubblicazioni editoriali, produzione	
	di materiale multimediale e telematico;	
	10) fornire ai soci beni, servizi e lavori coerenti al	

	raggiungimento dei fini sociali;	
	11) promuovere in nome e per conto delle consorziate	
	gli atti, le procedure e quanto necessario al fine di	
	permettere ed agevolare la partecipazione di questi a-	
	gli appalti indetti con qualsiasi sistema dalle sta-	
	zioni appaltanti.	
	12) Per il conseguimento dei propri scopi la società	
	potrà svolgere le seguenti attività nell'interesse de-	
	gli enti consorziati e della comunità:	
	a) realizzare, sia attraverso contratti con privati	
	che con convenzioni enti pubblici, l'organizzazione di	
	servizi socio sanitari ed educativi; gestire, sia di-	
	rettamente che congiuntamente o tramite le cooperative	
	socie, servizi socioassistenziali, educativi e/o sani-	
	tari di cui alla lettera a) art. 1 della legge 381/91,	
	sia di carattere residenziale, semiresidenziale o do-	
	miciliare. Sia in strutture poliambulatoriali, ospeda-	
	liere o in strutture di riabilitazione in genere;	
	b) progettare e/o gestire veicoli speciali, per atti-	
	vità sociali, sanitarie ed educative e culturali, qua-	
	li scuolabus, bibliobus, punti di informazioni ed in-	
	forma giovani, ambulanze (trasporto malati e servizi	
	ausiliari in ospedale) e centri mobili di analisi;	
	c) sottoscrivere, sia direttamente che congiuntamente	
	o tramite le cooperative socie, convenzioni con enti	

	pubblici o privati finalizzate all'inserimento lavora-	
	tivo di soggetti svantaggiati così come definiti dal-	
	l'art. 4 della legge 381/91 e dalle leggi regionali di	
	attuazione ed a altre categorie di persone in diffi-	
	coltà e a rischio di emarginazione;	
	d) gestione sia diretta, sia congiunta o tramite le	
	cooperative associate, nonché mediante associazioni	
	temporanee di impresa, di lavori e opere pubbliche,	
	attività di progettazione, realizzazione e manutenzio-	
	ne del verde pubblico e/o privato, attività di fore-	
	stazione urbana, lavori nel campo dell'ecologia, di	
	ingegneria naturalistica e di valorizzazione e tutela	
	dell'ambiente, progetti volti all'educazione e alla	
	sensibilizzazione di tematiche ambientali;	
	e) gestire sia direttamente che tramite le associate	
	servizi inerenti il ciclo dei rifiuti e delle materie	
	prime secondarie, comprendenti gli studi di fattibi-	
	lità, la definizione dei progetti di intervento la	
	raccolta differenziata porta a porta, la raccolta de-	
	gli ingombranti, la gestione delle isole ecologiche,	
	dei centri di selezione, dei centri di compostaggio e	
	delle discariche, nonché la realizzazione di progetti	
	innovativi per l'utilizzo alternativo delle materie	
	prime secondarie; igiene urbana ed ambientale (spazza-	
	mento, lavaggi, irrorazioni, disinfestazioni bonifi-	

	che, pulizia arenili);	
	f) gestire direttamente o tramite le cooperative so-	
	cie servizi di facility management e global service.	
	Ai sensi del presente statuto, come previsto dalla	
	normativa UNI con facility management devono intender-	
	si i servizi ausiliari integrati resi ad una organiz-	
	zazione privata o pubblica, mentre con global service	
	deve intendersi la fornitura di un servizio completo	
	di manutenzione e gestione in modo imprenditoriale e	
	con responsabilità totale anche legislativa del risul-	
	tato contrattuale;	
	g) servizio di segreteria, supporto amministrativo,	
	servizi di rilevazione, gestione, elaborazione ed ag-	
	giornamento dati, rilievi, indagini conoscitive, per	
	enti pubblici e privati;	
	h) gestire servizi di informatizzazione comprendenti:	
	servizi di data-entry, lettura e archiviazione carta-	
	cea e ottica per documenti di enti pubblici e privati;	
	censimento utenze e loro gestione, lettura contatori,	
	bollettazione e recapito, elaborazioni grafiche, stam-	
	pa e spedizioni di elaborati grafici per enti pubblici	
	e privati;	
	i) conduzione di azienda agricole nonché coltivazioni	
	ortofrutticole o florovivaistiche su terreni comunque	
	acquisiti per affitto, acquisto, donazione ecc., com-	

	prese le attività connesse di conservazione, trasfor-	
	mazione, confezionamento e commercializzazione dei	
	prodotti; all'opuo il Consorzio potrà dotarsi di appo-	
	site strutture e impianti;	
	j) gestione di Self service, ristoranti, cucine, men-	
	se, bar per scuole, ospedali, alberghi, centri termali	
	sia per enti pubblici che privati. Compreso l'eserci-	
	zio in centri di preparazioni pasti, confezionamento	
	pasti, servizi generali e speciali di cucina e risto-	
	razione;	
	k) Pulizie generali e speciali, civili industriali, o-	
	spedaliere e per industrie alimentari. Disinfestazio-	
	ne, disinfezione, derattizzazione, defogliazione, de-	
	muscazione, sanificazione, e interventi a difesa del-	
	l'ambiente;	
	l) svolgimento di attività di logistica compresa la	
	progettazione, realizzazioni di reti logistiche a ser-	
	vizio di industria e commercio e razionalizzazione dei	
	sistemi logistici esistenti, assunzione e gestione di	
	servizi globali a monte e a valle della produzione,	
	assunzione e esecuzione di tutte la attività comple-	
	mentari e connesse ai servizi logistici;	
	m) svolgimento di attività di movimentazione e facchi-	
	naggio tra cui servizio per merci e bagagli in porti,	
	aeroporti e stazioni ferroviarie, gestione merci per	

	conto terzi in proprio ed altrui magazzini, gestione	
	di magazzini anche a temperatura controllata, di cen-	
	tri di smistamento, distribuzione e preparazione anche	
	al servizio di industrie e reti di vendita;	
	n) progettazione ed esecuzione dei lavori e manuten-	
	zioni edili, stradali, e di installazione e manuten-	
	zione e riparazione di impianti tecnologici, gestione	
	e manutenzione di impianti di ascensori, scale mobili	
	e trasporti in genere;	
	o) costruzione e gestione e manutenzione di parcheggi	
	ed autorimesse;	
	p) ideazione, organizzazione e gestione di servizi e	
	prodotti turistici, ambientali e culturali, sviluppo e	
	promozione del turismo sociale, interventi nel campo	
	dei servizi e delle attività culturali; gestione della	
	biglietteria servizi di informazione e prenotazione	
	turistica, compreso il servizio di accoglienza di in-	
	formazione di guida e assistenza didattica;	
	q) gestione di servizi museali, turistici e culturali	
	nonché attività di valorizzazione, promozione, conser-	
	vazione e restauro dei beni ambientali e culturali,	
	siti archeologici, percorsi monumentali, ivi compresa	
	l'attività di supporto a biblioteche e archivi pubbli-	
	ci e privati, attività di catalogazione dei reperti	
	archeologici e opere d'arte;	

	r) realizzazione di attività di merchandising, gestio-	
	ne punti vendita in musei siti archeologici e turisti-	
	ci;	
	s) gestione e promozione di grandi eventi compreso	
	l'allestimento delle infrastrutture, il servizio di	
	sicurezza servizio d'ordine e controllo affluenza;	
	t) realizzazione e gestione di attività ricreative in	
	genere anche attraverso l'esercizio, la conduzione, la	
	promozione dei locali di pubblico spettacolo;	
	u) gestione di palestre, piscine ed altri impianti	
	sportivi e quanto altro può contribuire al migliora-	
	mento della salute fisica e del benessere della comu-	
	nità;	
	v) costruzione anche in regime di concessione di tombe	
	e manufatti cimiteriali; operazioni cimiteriali quali	
	inumazione tumulazione, esumazione, estumulazioni e	
	cremazioni; realizzazione di impianti di illuminazione	
	elettrica votiva; fornitura di qualsiasi altro prodot-	
	to e servizi di varia natura cimiteriale;	
	w) realizzazione, conduzione e gestione canili;	
	x) gestione servizi guardaroba e di lavanderia, stire-	
	ria, tintoria, per strutture sociosanitarie residen-	
	ziali, ospedali, alberghi, centri termali, per enti	
	pubblici e privati;	
	y) gestione servizi di vigilanza, portierato, guardia-	

	nia e sicurezza.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalla vigen-	
	te norme di legge il Consorzio potrà svolgere qualun-	
	que altra attività connessa o affine agli scopi sopra	
	elencati.	
	Il Consorzio, inoltre, potrà compiere tutti gli atti e	
	negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione	
	degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di	
	fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristruttur-	
	razione o per il potenziamento aziendale e l'adozione	
	di procedure di programmazione pluriennale finalizzate	
	allo sviluppo e ammodernamento aziendale, ai sensi	
	della legge 31.01.92 n. 59 e s.m.i..	
	Il Consorzio potrà compiere tutte le operazioni finan-	
	ziarie, commerciali, mobiliari, immobiliari ritenute	
	necessarie al conseguimento degli scopi sociali e co-	
	munque a queste annesse, beneficiando delle provviden-	
	ze messe a disposizione dalle leggi vigenti.	
	Il consorzio può ricevere prestiti dai soci, finaliz-	
	zati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i	
	criteri e i limiti fissati dalla legge e dai regola-	
	menti interni. Le modalità di svolgimento di tale at-	
	tività sono definite da apposito regolamento interno	
	approvato dall'assemblea sociale.	
	Potrà, inoltre, aderire ad altri organismi economici e	

	sindacali che si propongano iniziative mutualistiche,	
	cooperativistiche, di lavoro o di servizio; su delibe-	
	ra dell'Organo Amministrativo, potrà aderire e parte-	
	cipare a "gruppi cooperativi paritetici" costituiti ai	
	sensi dell'ari. 2545-septies del codice civile od al-	
	tri organismi cooperativistici, la cui attività risul-	
	ti utile al conseguimento degli scopi sociali.	
	Il Consorzio, nei limiti delle proprie capacità patri-	
	moniali, potrà rilasciare garanzie fidejussorie a fa-	
	vore delle Cooperative associate o degli enti parteci-	
	pati ma non nei confronti del pubblico in genere.	
	SOCI	
	ART. 6 - Il numero dei soci è illimitato, ma non infe-	
	riore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci ordinari le persone giuridiche,	
	tra quelle di seguito indicate, che, non avendo inte-	
	ressi contrastanti con quelli del consorzio, intendono	
	perseguire gli scopi sociali:	
	- le cooperative sociali e loro consorzi;	
	- altre cooperative e loro consorzi che intendano con-	
	dividere operativamente le finalità e le attività pro-	
	mosse dal consorzio, nonché enti pubblici e privati od	
	associazioni che in relazione a programmi o progetti	
	definiti, intendono realizzare con il consorzio stabi-	
	li convergenze operative.	

	Ai sensi dell'art. 8 della legge n. 381/91, la base	
	sociale deve essere formata, in misura non inferiore	
	al 70% (settanta per cento), da cooperative sociali.	
	Non possono essere soci cooperative o Enti in stato di	
	liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che eserci-	
	tano, in proprio imprese identiche o affini, o parte-	
	cipano a società che, per l'attività svolta, si trovi-	
	no in effettiva concorrenza con il Consorzio, secondo	
	la valutazione dell'Organo Amministrativo.	
	Art. 7 - Ferme restando le disposizioni dell'art. 6	
	del presente statuto, possono essere ammessi al Con-	
	sorzio soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge	
	31.01.1992 n. 59.	
	I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo	
	per il potenziamento aziendale di cui al successivo	
	art. 11, del presente statuto.	
	I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro,	
	beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quo-	
	te del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero	
	zero) ciascuna.	
	Ai soci sovventori viene attribuito 1 voto in sede as-	
	semblea indipendentemente dal valore conferito.	
	I soggetti che intendono aderire al Consorzio devono	
	presentare domanda scritta all'organo amministrativo,	

	specificando:	
	a) generalità, denominazione, sede, attività;	
	b) caratteristiche ed entità degli associati;	
	c) ammontare del capitale che intende sottoscrivere;	
	d) copia dello statuto e della delibera di autorizza-	
	zione;	
	e) certificato camerale;	
	f) copia dell'ultimo bilancio od eventualmente situa-	
	zione patrimoniale ed economica anteriore di non oltre	
	tre mesi la data della domanda;	
	g) dichiarazione di accettazione ad uniformarsi alle	
	procedure ed ai processi gestionali adottati dal Con-	
	sorzio;	
	h) dichiarazione di accettazione della clausola com-	
	promissoria di cui all'articolo 26 del presente statu-	
	to.	
	Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda decide	
	l'organo amministrativo con deliberazione motivata,	
	salvo il ricorso, in caso di rigetto, all'assemblea	
	dei soci ai sensi dell'articolo 2528 del Codice Civile.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà	
	annotata nel libro dei soci solo dopo che da parte	
	dell'ente nuovo ammesso siano stati effettuati i ver-	
	samenti di cui in appresso.	
	Trascorso un mese dalla data della comunicazione di	

	ammissione, da effettuarsi a mezzo raccomandata, senza	
	che siano stati effettuati detti versamenti, la deli-	
	bera diventerà inefficace.	
	La qualità di socio si acquista con la sottoscrizione	
	e con il pagamento della quota, che comportano l'ac-	
	cettazione incondizionata dello statuto.	
	ART. 8 - Le società nuove ammesse devono versare, ol-	
	tre l'importo della quota sociale sottoscritta, un	
	sovrapprezzo da determinarsi dagli amministratori, te-	
	nuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dal-	
	l'ultimo bilancio approvato.	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento della quota sottoscritta e del so-	
	vrapprezzo;	
	b) ad osservare lo statuto, il regolamento interno se	
	deliberato e le delibere legalmente prese dall'assem-	
	blea o dall'organo amministrativo;	
	c) a partecipare con la loro opera all'attività del-	
	l'impresa sociale a seconda della necessità della	
	stessa.	
	ART. 9 - Il recesso è ammesso nei casi di legge; il	
	consorziato che intende recedere solo per giusta causa	
	dal Consorzio dovrà farne domanda scritta, da inol-	
	trarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno,	
	anche a mano ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo	

	ad assicurare la prova di avvenuto ricevimento, almeno	
	sei mesi prima della fine dell'esercizio, all'organo	
	amministrativo allegando il verbale dell'organo socia-	
	le che, a tal fine competente, ha deliberato l'inten-	
	zione di recedere.	
	Spetta all'organo amministrativo accertare le motiva-	
	zioni della domanda di recesso e di provvedere nei mo-	
	di e nei tempi di cui all'articolo 2532 Codice Civile.	
	ART. 10 - L'organo amministrativo può, con delibera-	
	zione motivata escludere il socio:	
	- nei casi di legge;	
	- nei casi in cui non ottemperi alle disposizioni del	
	presente statuto o dei regolamenti;	
	- nei casi in cui, senza giustificato motivo e pur do-	
	po formale diffida, non effettui i versamenti stabili-	
	ti o non saldi gli eventuali debiti contratti nei con-	
	fronti della cooperativa per qualsiasi titolo;	
	- nei casi in cui, pur dopo formale diffida, si rifiu-	
	ti di partecipare all'attività sociale;	
	- nei casi in cui sia oggettivamente constatata l'im-	
	possibilità sopravvenuta a partecipare all'attività	
	sociale;	
	- nei casi in cui, senza giustificato motivo, non par-	
	tecipi a tre consecutive assemblee generali dei soci.	
	Il socio moroso, ai sensi dell'articolo 2531 del Codi-	

	ce Civile, deve essere invitato a mezzo lettera racco-	
	mandata a mettersi in regola con i versamenti. Tra-	
	scorsi due mesi dall'invito senza che il socio abbia	
	provveduto a regolarizzare la propria posizione, lo	
	stesso sarà escluso dalla società.	
	In ogni caso, i ritardati pagamenti sono gravati di	
	interessi nella misura pari all'interesse legale.	
	ART. 10 bis - I soci receduti od esclusi avranno di-	
	ritto soltanto al rimborso del valore nominale delle	
	somme versate oppure dalla minore somma risultante dal	
	bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scio-	
	glimento del rapporto sociale.	
	La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera	
	raccomandata, e nel termine di centoottanta giorni	
	dalla approvazione del bilancio relativo al detto e-	
	sercizio, deve procedersi alla liquidazione.	
	In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per	
	un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione	
	sono avvenuti, verso la società per il pagamen-	
	to dei conferimenti non versati e, ai sensi dell'ar-	
	ticolo 2536 del Codice Civile, nei limiti della somma	
	loro liquidata in caso di insolvenza della società.	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	ART. 11 - Il patrimonio del Consorzio è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato	

	da un numero illimitato di quote del valore nominale	
	di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), nei	
	limiti previsti dalle leggi vigenti. L'Organo Ammini-	
	strativo può stabilire, con deliberazione opportuna,	
	il numero minimo delle quote da sottoscrivere per ade-	
	rire al Consorzio;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
	confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	c) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli	
	avanzi di gestione, con le quote sociali eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti, esclusi e agli eredi	
	o legatari di soci defunti a norma dell'articolo pre-	
	cedente;	
	d) da eventuali riserve straordinarie formate dagli a-	
	vanzi di gestione a tale scopo destinati e dall'accan-	
	tonamento del sovrapprezzo;	
	e) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a	
	copertura di particolari rischi o in previsione di o-	
	neri futuri;	
	f) da qualunque liberalità che pervenisse alla società	
	al fine di essere impiegata per gli scopi sociali e da	
	eventuali altri fondi di riserva speciali costituiti	
	in conformità a norma di legge.	
	E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci	
	sia durante la vita della società che al suo sciogli-	

	mento; alle riserve vengono pertanto riconosciute le	
	condizioni di cui all'articolo 12 della legge 15 di-	
	cembre 1977 numero 904 e sue successive modifiche ed	
	integrazioni.	
	ART. 12 - Le quote non possono essere sottoposte a pe-	
	gno o vincolo e né essere cedute nemmeno ad altri soci	
	con effetto verso il Consorzio, se la cessione non è	
	autorizzata dagli Amministratori ai sensi dell'artico-	
	lo 2530 Codice Civile primo comma, salvo in questo ca-	
	so il diritto di recesso del socio, da esercitarsi	
	però non prima che siano decorsi due anni dall'ingres-	
	so nel Consorzio.	
	Nessun socio può possedere nel Consorzio una quota il	
	cui importo superi il limite massimo stabilito dalla	
	legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la so-	
	cietà con il suo patrimonio e conseguentemente i soci	
	nei limiti delle quote sottoscritte.	
	ART. 13 - La quota sociale sottoscritta ed il relativo	
	sovrapprezzo, di cui al precedente articolo 8, potran-	
	no essere versati a rate e precisamente:	
	a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;	
	b) il rimanente nei termini stabiliti dall'organo am-	
	ministrativo.	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	

	ART. 14 - Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo	
	amministrativo provvede alla redazione del bilancio,	
	previo esatto inventario, da compilarsi con criteri di	
	oculata prudenza e alla predisposizione, nel caso di	
	obbligo di Legge, della relazione degli amministratori	
	di cui al primo comma dell'articolo 2428 del Codice	
	Civile, indicando specificatamente nella stessa i cri-	
	teri seguiti per il conseguimento degli scopi statuta-	
	ri, in conformità con il carattere cooperativo della	
	Società, nonché evidenziando nella nota integrativa,	
	ai sensi degli articoli 2545 e 2513 del Codice Civile,	
	e se del caso le condizioni di prevalenza mutualisti-	
	ca.	
	Gli utili netti annuali saranno così ripartiti:	
	a) non meno del 30% {trenta per cento) dovranno essere	
	destinati al fondo di riserva legale;	
	b) una quota, di importo non inferiore alla quota per-	
	centuale minima prevista dalle leggi vigenti, dovrà	
	essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promo-	
	zione e lo sviluppo della cooperazione;	
	c) il residuo a riserva, salvo che l'assemblea delibe-	
	ri di assegnare:	
	- una quota di importo non superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due	
	punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	

	sato, quale dividendo ai soci;	
	- una quota di importo non superiore a due punti ri-	
	spetto al limite massimo previsto per i dividendi, a	
	remunerazione degli strumenti finanziari.	
	L'assemblea può deliberare che i dividendi spettanti	
	ai soci siano trattenuti dalla società ed accreditati	
	a ciascuno di essi in conto nuove quote.	
	ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA	
	ART. 15 - Sono organi della società l'assemblea dei	
	soci, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministra-	
	tore Unico e l'Organo di Controllo, se nominato.	
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera	
	raccomandata A.R. o altro mezzo di comunicazione ido-	
	neo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, in-	
	viata almeno otto giorni prima dell'adunanza, conte-	
	nente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora	
	della prima e della seconda convocazione, che deve	
	essere fissata in un giorno diverso da quello della	
	prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette	
	formalità, l'Assemblea si reputa validamente costitui-	
	ta quanto siano presenti o rappresentati tutti i soci	
	con diritto di voto, tutti gli amministratori e l'Or-	
	gano di Controllo, se nominato.	
	Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la re-	

	golare costituzione della stessa, accertare l'identità	
	e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare	
	lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati	
	delle votazioni	
	L'Assemblea ordinaria:	
	1) approva il bilancio e la destinazione degli utili;	
	2) procede alla nomina degli amministratori;	
	3) procede alla eventuale nomina dell'Organo di Con-	
	trollo e/o del Revisore;	
	4) determina la misura del compenso da corrispondere	
	agli amministratori e all'Organo di Controllo, se no-	
	minato;	
	5) approva i regolamenti interni;	
	6) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla	
	sua competenza dalla legge e dal presente statuto;	
	Essa ha luogo almeno una volta l'anno.	
	L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le vol-	
	te che l'Organo Amministrativo lo ritenga necessario,	
	ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci	
	che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti	
	a tutti i soci, sottopongano alla loro approvazione,	
	facendone domanda scritta agli amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve aver luogo	
	senza ritardo e, comunque, non oltre i venti giorni	
	successivi alla data della richiesta.	

	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa	
	per argomenti sui quali l'assemblea delibera a norma	
	di legge, su proposta degli amministratori o sulla ba-	
	se di un progetto o di una relazione da essi predispo-	
	sta.	
	L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordi-	
	naria, quando si riunisce per deliberare sulle modifi-	
	che dello statuto e sugli argomenti previsti dall'art.	
	2365 del codice civile.	
	In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà dei voti dei soci a-	
	venti diritto di voto.	
	In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria	
	che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque	
	sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati a-	
	venti diritto al voto.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei	
	voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento antici-	
	pato della società o la sua trasformazione, l'Assem-	
	blea delibera con il voto favorevole dei due terzi dei	
	soci.	
	Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono veri-	
	ficati all'inizio della assemblea.	

	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal	
	verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o	
	dal notaio.	
	ART. 16 - Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro	
	che risultino iscritti da almeno 90 giorni nel libro	
	dei soci.	
	Sia i soci ordinari sia i soci sovventori hanno dirit-	
	to ciascuno ad un voto.	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ART. 17 - Il Consorzio può essere amministrato da un	
	Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministra-	
	zione.	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a	
	sette membri eletti fra i soci dell'assemblea.	
	Gli Amministratori durano in carica per un periodo	
	da uno a tre esercizi o a tempo indeterminato, fino a	
	revoca o dimissioni, conformemente alle decisioni del-	
	l'Assemblea ordinaria al momento della nomina, scadono	
	alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro	
	carica e sono rieleggibili.	
	In caso di dimissioni della maggioranza degli ammini-	
	stratori, l'intero consiglio si intende decaduto.	
	Gli amministratori sono dispensati dal prestare cau-	
	zione.	

	Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione,	
	salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può	
	anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni	
	di presenza.	
	Ad essi spetta comunque il rimborso delle spese soste-	
	nute per conto della società nell'esercizio delle loro	
	mansioni.	
	I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente, qualora	
	non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-	
	mina del consiglio.	
	ART. 18 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce	
	nella sede sociale o anche altrove, purchè nel terri-	
	torio italiano, previa convocazione a cura del Presi-	
	dente, ogni volta che lo stesso lo ritenga opportuno,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da altro ammini-	
	stratore.	
	La convocazione è fatta mediante avviso personale ai	
	Consiglieri, da comunicarsi tramite lettera raccoman-	
	data, o qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, con-	
	tenente l'ordine del giorno.	
	Le riunioni sono costituite validamente, anche in man-	
	canza delle precedenti formalità, qualora siano pre-	
	senti tutti gli Amministratori in carica e l'intero	
	Organo di controllo, quando esiste.	
	Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei	

	presenti ed in caso di parità prevale la parte a cui	
	afferisce il voto del Presidente.	
	ART. 19 - L'organo Amministrativo ha tutti i più ampi	
	poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione,	
	fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclu-	
	siva competenza dell'assemblea.	
	Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribu-	
	zioni a uno o più membri oppure ad un comitato esecu-	
	tivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati	
	dallo stesso consiglio, il tutto ai sensi e nei limiti	
	degli articoli 2381 e 2544 del Codice Civile.	
	ART. 20 - La legale rappresentanza della società, di	
	fronte ai terzi ed in giudizio, spetta all'Amministra-	
	tore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministra-	
	zione e ad eventuali Consiglieri Delegati, nei limiti	
	della delega conferita.	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	ART. 21 - Quando i soci ne ravvisino l'opportunità	
	possono nominare un Organo di Controllo o un Revisore.	
	La nomina dell'Organo di Controllo o del Revisore è	
	obbligatoria nei casi previsti dalla legge.	
	L'Organo di Controllo è composto, alternativamente, su	
	decisione dei soci in sede di nomina, da un membro ef-	
	fettivo o da un collegio, composto da tre membri ef-	
	fettivi e due supplenti.	

	Nel caso di nomina di un Organo di Controllo, anche	
	monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio	
	Sindacale per le società per azioni. L'Organo di Con-	
	trollo o il Revisore devono possedere i requisiti ed	
	hanno le competenze ed i poteri previsti dalle dispo-	
	sizioni sul Collegio Sindacale previste per le società	
	per azioni.	
	La revisione legale dei conti della società viene e-	
	sercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili	
	disposizioni di legge, da un revisore legale o da una	
	società di revisione legale iscritti nell'apposito re-	
	gistro, ovvero dall'Organo di Controllo ove consentito	
	dalla legge.	
	Le riunioni dell'Organo di Controllo in composizione	
	collegiale possono svolgersi mediante mezzi di teleco-	
	municazione, nel rispetto di quanto previsto per le	
	riunioni del Consiglio di Amministrazione.	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	ART. 22 - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre	
	di ogni anno.	
	Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi	
	giorni dalla chiusura di ogni esercizio oppure entro	
	centoottanta giorni, qualora ricorrano tutte le condi-	
	zioni di legge.	
	ART. 23 - L'organizzazione, il funzionamento tecnico	

	ed amministrativo del Consorzio potranno essere disci-	
	plinati da regolamenti interni da compilarsi a cura	
	dell'organo amministrativo e da approvarsi dall'assem-	
	blea.	
	ART. 24 - In qualunque caso di scioglimento del Con-	
	sorzio, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori,	
	preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.	
	L'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il capi-	
	tale sociale ed i dividendi eventualmente maturati,	
	dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	ART. 25 - Per quanto non è regolato dall'atto costitu-	
	tivo di cui il presente statuto fa parte integrante,	
	valgono le disposizioni legislative sulle società coo-	
	perative rette coi principi della mutualità agli ef-	
	fetti tributari e delle leggi speciali applicabili in	
	materia.	
	Si applicano tutti i divieti e gli obblighi di cui al-	
	l'art. 2514 c.c., ed in particolare:	
	a) il divieto di distribuire i dividendi in misura su-	
	periore all'interesse massimo dei buoni postali frut-	
	tiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al ca-	
	pitale effettivamente versato;	
	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari	
	offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misu-	

	ra superiore a due punti rispetto al limite massimo	
	previsto per i dividendi;	
	c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci co-	
	operatori;	
	d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento	
	della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto	
	soltanto il capitale sociale e i dividendi eventual-	
	mente maturati, ai fondi mutualistici per la promozio-	
	ne e lo sviluppo della cooperazione.	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	ART. 26 - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra	
	i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad og-	
	getto diritti disponibili relativi al rapporto socia-	
	le, ad eccezione di quelle nelle quali la legge preve-	
	de l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero,	
	dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presi-	
	dente del Tribunale del luogo ove ha sede la società,	
	a richiesta della parte più diligente.	
	L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità.	
	Resta sin d'ora stabilito irrevocabilmente che le ri-	
	soluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno	
	le parti.	
	L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'ar-	
	bitrato fra le parti.	
	F.to Luca Ascani	

[illegible]

[illegible]